

## FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

### CONTO CORRENTE WEALTH MANAGEMENT PRIVATE

– Clienti consumatori –

“Questo conto è particolarmente adatto per chi al momento dell'apertura del conto pensa di svolgere un numero bassissimo di operazioni o non può stabilire, nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di operazioni che svolgerà”

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - in breve: Banca Aletti & C. S.p.A.

Sede legale: Passaggio Duomo, 2 - 20123 Milano

Telefono: 800.017.906 - Fax: 045.82.55.970

Sito internet: [www.alettibank.it](http://www.alettibank.it) - E-mail: [contattaci@bancobpm.it](mailto:contattaci@bancobpm.it)

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5383

#### CHE COS'E' IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito internet [www.fitd.it](http://www.fitd.it)), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.

Ai sensi dello Statuto del “Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi” sono esclusi dalla tutela:

- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici,
- i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013,
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale,
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo,
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

La Direttiva Europea BRRD ("Bank Recovery and Resolution Directive", direttiva n. 2014/59/EU) e i relativi decreti attuativi (decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015) conferiscono, fra l'altro, strumenti e poteri che (nello specifico) Banca d'Italia può adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Dal 1° gennaio 2016, nei casi più gravi di crisi finanziaria di una banca, la BRRD prevede che possa essere applicata una procedura di salvataggio interno (*bail-in*) in base alla quale le perdite della banca vengono trasferite dapprima agli azionisti e successivamente alle altre categorie di creditori della banca, mediante riduzione o conversione in capitale di diritti degli azionisti o dei creditori. In ultima istanza possono essere coinvolti anche le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000,00 euro.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet [www.alettibank.it](http://www.alettibank.it).

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per saperne di più:

**La Guida pratica al conto corrente**, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) (sul sito della banca e presso tutte le filiali della banca).

### Caratteristiche specifiche del Conto Corrente Wealth Management Private

Wealth Management Private è un conto corrente collegato al Servizio di Consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari prestato da Banca Aletti & C. SpA, società del Gruppo Bancario Banco Popolare Soc. Coop.. Si tratta di un conto corrente dedicato al regolamento delle operazioni di investimento o disinvestimento disposte dal cliente in esecuzione del citato contratto di consulenza.

In considerazione della sua destinazione specifica, il conto permette, oltre all'operatività sopra descritta, solamente operazioni di:

- bonifico in entrata e in uscita;
- giroconto da e per altro conto del cliente.

In particolare il conto non prevede la convenzione di assegno, il rilascio di carta di credito o di debito, e l'accesso a forme di finanziamento comunque denominate (**il conto non può essere affidato**).

Il Cliente non può avere più di un conto corrente Wealth Management Private per ciascuna delle banche del Gruppo Banco Popolare con cui intrattiene rapporti per la prestazione del servizio di consulenza.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE WEALTH MANAGEMENT PRIVATE Indicatore Sintetico di Costo (ISC)

PROFILO	
Operatività bassa (112 operazioni annue)	0,00 €

Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo di 0,00 euro obbligatoria per legge ove dovuta, gli eventuali interessi attivi e /o passivi maturati sul conto e le spese per l'apertura del conto.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad un profilo di bassa operatività, meramente indicativo – stabilito dalla Banca d'Italia – di conto corrente privo di fido.

Per saperne di più: [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche"** e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto messi a disposizione dalla banca.

E' sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno, riportato nell'estratto conto e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto.

		VOCI DI COSTO		
SPESE FISSE	Gestione liquidità	Spese per l'apertura del conto	0,00 €	
		Canone annuo	0,00 €	
		Numero operazioni incluse nel canone annuo	illimitate	
		Spese annue per conteggio interessi e competenze	0,00 €	
	Servizi di pagamento	Canone annuo carta di debito nazionale (circuito Pagobancomat)	Prodotto non disponibile	
		Canone annuo carta di debito internazionale (circuito Maestro)		
		Canone annuo carta di credito	Prodotto non disponibile	
		Canone annuo carta multifunzione	Prodotto non disponibile	
	Home Banking	Canone annuo per internet banking e phone banking	Prodotti non disponibili	
	SPESE VARIABILI	Gestione liquidità	Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione)	<u>sportello</u> 0,00 €
Invio estratto conto c/c			<u>sportello</u> 0,00 €	<u>on line</u> 0,00 €
Servizi di pagamento		Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia	non disponibile	
		Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia	non disponibile	

		Bonifico verso Italia e Ue in euro con addebito in c/c	<u>sportello</u> 0,00 € <sup>1</sup>	<u>on line</u> non disponibile
		Domiciliazione utenze	non disponibile	
<b>INTERESSI SOMME DEPOSITATE</b>	<b>Interessi creditori</b>	Tasso creditore annuo <sup>2</sup>	Tasso variabile indicizzato a: <small>(euribor a 3 mesi media del mese pr</small> nominale 0,0000 %	
<b>FIDI E SCONFINAMENTI</b>	<b>Fidi</b>	Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate	non applicabile	
		Commissione omnicomprensiva	non applicabile	
	<b>Sconfinamenti extra-fido</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	non applicabile	
		Commissione di istruttoria veloce	non applicabile	
	<b>Sconfinamenti in assenza di fido</b>	Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate e/o tasso di mora	20,0000 %	
		Commissione di istruttoria veloce	non applicabile	
<b>DISPONIBILITA' SOMME VERSATE</b>	Contanti/assegni circolari stessa banca		data operazione	
	Assegni bancari stessa filiale		non disponibile	
	Assegni bancari altra filiale		non disponibile	
	Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia		non disponibile	
	Assegni bancari altri istituti		non disponibile	
	Assegni bancari estero		non disponibile	
	Vaglia e assegni postali		non disponibile	
Vouchers		non disponibile		

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di scoperti senza affidamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

## ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

### OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

#### SPESE TENUTA CONTO

<sup>1</sup> applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009

<sup>2</sup> Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile). Qualora il tasso di interesse come sopra determinato assuma un valore pari o inferiore a zero la Banca applicherà nei confronti del cliente il tasso minimo d'Istituto fino a quando lo stesso tasso non tornerà ad assumere un valore positivo garantendo comunque l'applicazione del tasso minimo d'Istituto.

## Spese per operazioni

- spese per ogni operazione registrata in conto 0,00 €

## Spese canone/forfait

- canone / forfait 0,00 €
- numero operazioni gratuite incluse nel canone / forfait illimitate
- periodicità del canone / forfait trimestrale

## Costi di gestione del rapporto

- spese di estinzione 0,00 €
- spese per elaborazione competenze del periodo di liquidazione 0,00 €
- spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma cartacea <sup>3</sup> 0,00 €
- spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma elettronica 0,00 €
- spese per elaborazione e stampa estratto conto allo sportello 0,00 €
- imposta di bollo nella misura prevista dalla legge (ove dovuta)

## REMUNERAZIONE DELLE GIACENZE<sup>4</sup>

- tasso annuo creditore - nominale nominale 0,0000 %

## CAUSALI CHE DANNO ORIGINE A SCRITTURAZIONE CONTABILE CUI CORRISPONDE UN ONERE ECONOMICO

- Nessuna causale

## ALTRO

### Particolarità

- periodicità di liquidazione delle competenze a debito annuale
- periodicità di liquidazione delle competenze a credito annuale
- periodicità di liquidazione e capitalizzazione delle spese annuale
- frequenza di invio dell'estratto conto trimestrale
- frequenza di invio del documento di sintesi annuale
- ritenuta fiscale pro tempore vigente

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

1. Il Cliente e la banca hanno diritto di recedere dal contratto di conto corrente in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di estinzione, dandone comunicazione in forma scritta, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Nel caso, tuttavia, di recesso della banca sarà comunque dovuto al Cliente il preavviso di almeno un giorno, e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di "Cliente al dettaglio" e "consumatore", un preavviso non inferiore a due mesi.

E' fatto salvo il diritto per la banca nei confronti del Cliente "consumatore" e del "Cliente al dettaglio" di recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo.

<sup>3</sup> Le comunicazioni previste ai sensi dell'art.118 del TUB, ovvero le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, sono da ritenersi sempre gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

<sup>4</sup> Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile).

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto corrente.

2. E' causa di risoluzione del presente contratto il recesso o la risoluzione dal contratto del "Servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari" prestato da Banca Aletti & C. SpA. In tal caso la risoluzione opera di diritto a seguito della comunicazione con la quale la banca dichiara di volersi avvalere di tale facoltà.
3. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente.
4. Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data anteriore a quella di cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo.
5. In deroga a quanto previsto nel primo e nel quarto comma del presente articolo, il cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti – comunicare alla banca un termine di preavviso ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende siano onorati, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
6. L'esecuzione degli ordini di cui ai commi precedenti è effettuata dalla banca entro i limiti di capienza del conto.

#### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

15 giorni lavorativi. Tale tempistica non ha effetto nel caso in cui il titolare del rapporto di conto corrente non provveda a sanare eventuali posizioni debitorie irregolari.

#### **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:  
Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - in breve: Banca Aletti & C. S.p.A.  
Funzione Reclami presso Banco BPM S.p.A.c - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:  
[www.alettibank.it](http://www.alettibank.it)
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:  
[reclamibancari@pec.bancobpmspa.it](mailto:reclamibancari@pec.bancobpmspa.it)

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta entro i termini previsti, potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) , chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario

Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il procedimento avanti l'Arbitro Bancario Finanziario e il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 avanti al Conciliatore bancario e Finanziario, alla condizione di procedibilità per chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In relazione alla sopra citata previsione (di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo) si propone di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal futuro contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale e sempreché **il predetto Organismo sia presente nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore**. Fermo restando che è comunque in facoltà del Cliente che **rivesta la qualità di "consumatore" presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia oppure rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o all'Arbitro per le Controversie Finanziarie qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento**.

## LEGENDA

<b>Canone annuo</b>	Spese fisse per la gestione del conto.
<b>Cliente al dettaglio</b>	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
<b>Cliente consumatore</b>	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
<b>Cliente non consumatore</b>	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
<b>Disponibilità somme versate</b>	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione decorsi i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
<b>Fido o affidamento</b>	Somma che la Banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
<b>Frequenza di invio dell'estratto conto</b>	Indica la frequenza dell'invio dell'estratto conto prodotto in coincidenza con ciascuna liquidazione periodica delle competenze o, se richiesto con frequenza maggiore, di un estratto della lista movimenti del periodo.

<b>Indicatore Sintetico di Costo (ISC)</b>	Rappresenta il costo indicativo annuo del conto, determinato in base ai profili di operatività individuati da Banca d'Italia. Per i conti correnti con un sistema di tariffazione forfetario (c.d. "a pacchetto") i profili di operatività tipo sono sei, mentre per i conti correnti "a consumo" il profilo è uno e fa riferimento a un'operatività tipo particolarmente bassa. L'ISC di ciascun profilo è calcolato sommando tutte le spese e le commissioni (sia fisse che variabili) previste dal conto corrente, mentre non entrano nel computo gli oneri fiscali e gli eventuali interessi maturati sul conto.
<b>Numero operazioni gratuite incluse nel canone/forfait</b>	Indica il numero di operazioni (effettuate nel periodo di liquidazione previsto) ricomprese gratuitamente nel costo del canone/forfait.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
<b>Saldo liquido</b>	Importo che si ottiene sommando algebricamente tutte le operazioni che hanno valuta matura ad una certa data.
<b>Sconfinamento</b>	Somma che la Banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal Cliente in assenza di disponibilità sul suo conto corrente (sconfinamento in assenza di fido). Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile (sconfinamento extra-fido).
<b>Sconfinamento extra-fido</b>	Somma che la Banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal Cliente quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
<b>Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido</b>	Somma che la Banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Tale tipologia di sconfinamento viene anche definita "scoperto".
<b>Scoperto</b>	Termine che identifica lo sconfinamento in assenza di fido.
<b>Spese annue per conteggio interessi e competenze</b>	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
<b>Spese per invio estratto conto</b>	Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
<b>Spese per elaborazione ed invio trasparenza</b>	Spese per l'elaborazione produzione ed invio delle comunicazioni inerenti la trasparenza, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).
<b>Spese per singola operazione non compresa nel canone</b>	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono addebitati sul conto.



<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
<b>Valuta sui prelievi</b>	Numero di giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
<b>Valuta sui versamenti</b>	Numero di giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.